

COMUNICATO UFFICIALE N.4

16 FEBBRAIO 2017

(AFFISSO ALL'ALBO ALLE ORE 20:00)

CONTENUTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 4

INDICE

1. CAMPIONATI REGIONALI 2016-17:

- a. *Regolamento*
- b. *Distinta ufficiale*

Calcio a Cinque Cat. Open Maschile
Pallavolo Cat. Open Misto

ARTICOLO 1 – VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI

Il Campionato Regionale Marche, valevole per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si svolge secondo quanto stabilito dall'art. 9 – Regolamento Generale Campionati Nazionali, pubblicato su "Sport in Regola – Regolamenti Nazionali dell'Attività Sportiva" – edizione 2016.

Si applicano inoltre, le Norme per l'attività sportiva (NAS), le Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive, il Regolamento per la Giustizia Sportiva (RGS) vigenti, inseriti nel volume "Sport in regola" ed. 2016, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente specificate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI MARCHE

Sono ammesse a partecipare al Campionato Regionale, le Società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione sportiva 2016/2017.

Alla manifestazione sono ammesse due squadre per ogni Comitato Provinciale aderente:

- la squadra vincitrice della classifica TECNICA della stagione sportiva precedente (2015/2016).
- la squadra vincitrice della classifica FAIR PLAY della stagione sportiva precedente (2015/2016).

In caso di rinuncia o mancata affiliazione di una di queste squadre, possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non può essere eseguita oltre il quarto posto (ex art. 9.2 Reg. Generale Campionati Nazionali).

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE

Per poter prendere parte al Campionato Regionale Marche, gli atleti devono essere tesserati al CSI per la disciplina sportiva per l'anno 2016/2017.

Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto dalle "Norme per il tesseramento" e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali o con altri Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole discipline sportive del Regolamento "Sport in Regola" edizione 2016, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali.

Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi nazionali, fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

Fatto salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio per gli sport di squadra. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro e non oltre il 20 maggio 2017, nella misura di seguito indicata:

- Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
- Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
- Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. "Disposizioni regolamentari" Regolamento "Sport in Regola" ed. 2016).

Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati Nazionali.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELLE GARE

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dalla Direzione Tecnica Regionale CSI e pubblicati sui Comunicati Ufficiali.

Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-gara.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità, attraverso la presentazione di uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma.

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma.

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi precedenti, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, per il Campionato Regionale Marche e le successive attività interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI.

Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità.

ARTICOLO 6 – DISTINTA DI GARA – COMPILAZIONE E CONTROLLO

La distinta di gara, riportante i dati degli atleti partecipanti e degli accompagnatori ammessi in campo deve essere presentata agli arbitri designati in duplice copia **almeno 15 minuti prima** dell'orario fissato per l'inizio della gara, a prescindere dal fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre eventualità.

E' fatto obbligo alle Società di utilizzare il modello di distinta di gara, pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale CSI Marche <http://www.csimarche.it>.

Nella Distinta di Gara, le Società dovranno trascrivere il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di ogni atleta.

Va pure segnalato, prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano e vice capitano. Sulla distinta vanno indicati, se presenti, anche il dirigente accompagnatore ufficiale, l'allenatore e un suo vice.

Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di

ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente articolo di riferimento. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri parteciperanno al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

ARTICOLO 8 – TEMPO D'ATTESA

Il tempo d'attesa è fissato per tutte le gare del Campionato Regionale CSI Marche in **15 minuti**, per tutte le discipline sportive e per ogni categoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 delle Norme per l'attività sportiva, le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

ARTICOLO 9 – EQUIPAGGIAMENTO ATLETI E RELATIVI CAMBIAMENTI

Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare il Campionato Regionale; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario.

A tal proposito all'inizio della manifestazione ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.

Per le "discipline calcistiche" è obbligatorio l'utilizzo dei parastinchi.

ARTICOLO 10 – PALLONI PER LA GARA

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione degli arbitri almeno 2 (due) palloni regolamentari, mentre la seconda nominata almeno 1 (uno) pallone regolamentare, come da seguenti specifiche disciplinari:

- a) **Calcio a Cinque:** deve essere di forma sferica, di cuoio o di altro materiale approvato, di una circonferenza minima di cm. 62 e massima di cm. 64, di un peso non inferiore a gr. 400 e non superiore a gr. 440 all'inizio della gara, di pressione fra 0.6 e 0.9 atmosfere (pari a 600-900g/cm²) a livello del mare, il primo rimbalzo del pallone, lasciato cadere da un'altezza di m. 2, non deve superare i cm. 65 e non può essere inferiore a cm. 50.
- b) **Pallavolo:** deve essere di forma sferica, composto da un involucro di cuoio soffice o sintetico con all'interno una camera d'aria in gomma o materiale simile. Il suo colore può essere uniforme e chiaro o una combinazione di colori. La sua circonferenza deve essere di 65÷67 cm ed il suo peso di 260÷280 grammi. La sua pressione interna deve essere da 0,30 a 0,325 Kg/cm² (4,26 a 4,61 psi) (294,3 a 318,82 mbar o hPa).

Qualora non si ottemperi al suddetto obbligo, la squadra in difetto subirà le sanzioni disciplinari previste.

Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari, utilizzabili e sarà l'arbitro a stabilire se il pallone ha le caratteristiche (dimensioni e pressione) adeguate e regolamentari per il normale svolgimento della gara.

ARTICOLO 11 - COMMISSARI DI CAMPO

Le gare potranno essere oggetto di visionatura da parte di Commissari di Campo che redigeranno all'Organo giudicante un rapporto di gara.

ARTICOLO 12 – TERZO TEMPO

Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, definito "terzo tempo". Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre, i direttori di gara e nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la Giustizia Sportiva (RGS), la competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU). Quest'organo verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

a) Istanza di revisione

Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

b) Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

c) Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

ARTICOLO 14 - EMANAZIONE DELLE SANZIONI ED AUTOMATISMI

Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali Regionali. Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in

seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari come meglio previsto nei Regolamenti suddetti.

Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, dalle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle Società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.

In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica.

La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

ARTICOLO 15 - ESECUTIVITÀ DELLE SANZIONI

Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dall'art. 32 RGS. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

Nelle fasi regionali l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti sopra indicati, e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare del campionato regionale che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontati solo ed esclusivamente nelle gare del campionato regionale stesso e non in quelle del campionato provinciale e viceversa. Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata per tutto il periodo della sua durata nell'ambito dell'attività ufficiale, sia provinciale che regionale, in cui è stata inflitta.

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle interregionali e nazionali.

La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

In attuazione a quanto previsto dall'art. 32 RGS sono previsti i seguenti automatismi:

Calcio a Cinque

- Espulsione dal campo: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*
- Somma di 2 ammonizioni: *squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica).*

È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti e dirigenti (cfr. Espulsione temporanea in "Sport in regola").

Pallavolo

- Squalifica per l'intera durata della partita: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*
- Somma di 2 espulsioni (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara.*
- Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara.*
- Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara.*
- Somma di 1 penalizzazione e di 1 espulsione (stessa gara): *squalifica per 1 turno effettivo di gara.*

Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara, una copia del quale verrà consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DEGLI APPELLI – TASSE RECLAMO

Per quanto concerne la proposizione dei reclami si faccia riferimento al testo "Sport in Regola ed. 2016 – Regolamento di Giustizia Sportiva" ai seguenti articoli: 47; dal 50 al 56; dal 60 al 95.

Il reclamo all'Organo di Giustizia Sportiva competente ed alla Società controparte dovrà essere inviato al *Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Marche – P.zza Federico II, 7 - 60035 JESI (AN)*, tramite e-mail agli indirizzi marche@csi-net.it - attivitasportiva@csimarche.it - csimarche@libero.it

Per quanto concerne la sottoscrizione, la stessa si ritiene valida se la trasmissione proviene dall'indirizzo mail notificato al CSI all'atto dell'iscrizione al Campionato Regionale.

Per quanto concerne la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo dell'e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'iscrizione al Campionato Regionale.

La tassa reclamo va versata direttamente al seguente indirizzo bancario:

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Regionale Marche
IBAN: **IT 13 W 08086 21200 000040128102**
"BCC DI FALCONARA MARITTIMA – Agenzia di Jesi (AN)"

ARTICOLO 17 - RINUNCIA ALLA DISPUTA D'UNA GARA

Nel Campionato Regionale la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione.

Permane nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

ARTICOLO 18 - RINUNCE PREVENTIVE

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi (valutati insidaciabilmente dalla Direzione Tecnica Regionale), non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall'art. 72 comma 1 NAS, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ARTICOLO 19 - MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall'art. 72 comma 1 NAS, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b - c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 74 comma 1 NAS.

ARTICOLO 20 - NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI D'UNA SQUADRA ALL'INIZIO DI UNA GARA

Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall'art 72 comma 1 NAS, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b - c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ARTICOLO 21 - RITIRO DAL CAMPO NEL CORSO DI UNA GARA

Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto l'esclusione dalla manifestazione, ex 74 NAS.

Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 22 - RITIRO D'UNA SQUADRA DA UNA MANIFESTAZIONE

Provvedimenti amministrativi

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;

Norme per l'attività sportiva

- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);

Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Provvedimenti tecnici

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura tecnica, tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.

ARTICOLO 23 - FORMULE DI GIOCO

Le formule di gioco sono così determinate:

CALCIO A CINQUE OPEN MASCHILE (8 squadre):

- Due gironi all'italiana da quattro squadre con gare di sola andata;
- Le prime squadre classificate di ciascun girone, si affronteranno nella Finale 1° e 2° posto, in gara di sola andata.
- Le seconde squadre classificate di ciascun girone, si affronteranno nella Finale 3° e 4° posto, in gara di sola andata.

PALLAVOLO OPEN MISTO (4 squadre):

- Un girone unico all'italiana da quattro squadre con gare di sola andata;
- La squadra prima classificata del girone, affronterà la quarta classificata in gara semifinale di sola andata;
- La squadra seconda classificata del girone affronterà la terza classificata in gara semifinale di sola andata;
- Le squadre vincitrici delle due semifinali, si affronteranno nella Finale 1° e 2° posto, in gara di sola andata.
- Le squadre perdenti delle due semifinali, si affronteranno nella Finale 3° e 4° posto, in gara di sola andata.

ARTICOLO 24 - DURATA, RISULTATI GARE E MODALITÀ PER COMPILAZIONE CLASSIFICHE

Calcio a Cinque

Tutte le gare del Campionato Regionale si disputano con 2 tempi da 25 minuti ciascuno e con un intervallo di almeno

5 minuti tra gli stessi.

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:

- 3 punti in caso di vittoria;
- 1 punto in caso di pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.

Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, sarà calciata una serie di 3 tiri di rigore per squadra - con il "sistema veloce". In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza.

Il risultato ottenuto ai rigori sarà considerato solo nel caso in cui le squadre si trovassero in parità nella classifica del girone.

Pallavolo

Tutte le gare del Campionato Regionale si disputeranno secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5.

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:

- ~ 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
- ~ 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
- ~ 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
- ~ 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.

ARTICOLO 25 - MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ IN CLASSIFICA

Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri:

Calcio a Cinque

In caso di parità tra 2 squadre dello stesso girone si terrà conto nell'ordine:

- risultato dello scontro diretto
- in caso di parità, si terrà conto del risultato conseguito al termine dei tiri di rigore

In caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di reti subite nella classifica avulsa;
- g) minor numero di punti disciplina;
- h) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio.

Pallavolo

In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto.

In caso di parità tra 3 o più squadre, per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
- d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);

- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
- g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti);
- h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica " Fair Play");
- i) sorteggio.

ARTICOLO 26 – REGOLAMENTI E NORME VIGENTI

L'ignoranza delle norme del presente *Regolamento*, oltre che delle *Norme per l'attività sportiva*, delle *Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive*, del *Regolamento di Giustizia Sportiva*, di quelle *Statutarie ed Associative del CSI* e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di procedimento disciplinare. Per quanto non in contrasto si applicano anche le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

ARTICOLO 27 – RESPONSABILITÀ

Il Comitato Regionale Marche del Centro Sportivo Italiano ed i Comitati territoriali interessati, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

ARTICOLO 28 – TUTELA SANITARIA

In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI e alle norme riportate nell'Appendice del regolamento "Sport in Regola" ed. 2016.

Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Il Direttore Tecnico Regionale

Cristiano Nicosia

NOTE LOGISTICHE ED AMMINISTRATIVE

Le seguenti quote di iscrizione al Campionato Regionale "Marche", dovranno essere versate direttamente al Comitato Provinciale CSI di appartenenza, attraverso le consuete modalità, entro e non oltre l'inizio della manifestazione:

- ❖ CALCIO A CINQUE Open Maschile: € 200,00
- ❖ PALLAVOLO Open Misto: € 250,00

Le spese relative all'utilizzo degli impianti sportivi prescelti, saranno a carico del Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale "Marche".

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla manifestazione, contattare:
Cristiano Nicosia (Direzione Tecnica Regionale): csimarche@libero.it tel. 331-3647340
Laura Corvini (Segreteria Regionale): attivitasportiva@csimarche.it tel. 345-8899438

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC



Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

§ 1 - Norme generali

- 1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
- 2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

§ 2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

- 1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

§ 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

- 1 Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

- 2 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
- 3 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
- 4 Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

4.1 Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2016/2017, possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali non "svincolati", purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2016, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale.

- 5 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale.
6. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Pallavolo e Pallavolo mista

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV



1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 - a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:**
 - il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
 - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.
 - b. per un'altra Società sportiva CSI. E pertanto:**
 - il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
 - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
 - gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta.
Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

